



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° IX / 4606

Seduta del 28/12/2012

Presidente

ROBERTO FORMIGONI

Assessori regionali ANDREA GIBELLI *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
GIOVANNI BOZZETTI
ROMANO COLOZZI
GIUSEPPE ANTONIO RENATO ELIAS
ANDREA GILARDONI

NAZZARENO GIOVANNELLI
FILIPPO GRASSIA
MARIO MELAZZINI
CAROLINA ELENA PELLEGRINI
LEONARDO SALVEMINI

Con l'assistenza del Segretario Marco Pilloni

Su proposta dell'Assessore Mario Melazzini

Oggetto

INDICAZIONI IN MERITO ALLA DGR IX/3856 DEL 25 LUGLIO 2012 "DETERMINAZIONI IN ORDINE AI REQUISITI PREVISTI PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DELLE STRUTTURE ACCREDITATE DI DIRITTO PRIVATO" (ATTO DA TRASMETTERE AL CONSIGLIO REGIONALE)

Il Dirigente Luca Giuseppe Merlino

Il Direttore Generale Carlo Lucchina

L'atto si compone di 6 pagine

di cui 3 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI :

- Il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421";
- il D.Lgs. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)";
- il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300";
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia sanitaria";

RICHIAMATA, la dgr IX/3856 del 25 luglio 2012 "*Determinazioni in ordine ai requisiti previsti per la sottoscrizione del contratto da parte delle strutture accreditate di diritto privato (atto da trasmettere al Consiglio Regionale)*" che al fine di aumentare il grado di affidabilità dei suddetti soggetti erogatori e di elevare ulteriormente la qualità e la trasparenza del Servizio Sanitario Regionale, ha introdotto con decorrenza dall'anno 2013, alcune misure elencate nell'allegato 1 parte integrante del richiamato atto deliberativo, prevedendo in caso di violazione l'applicazione delle relative sanzioni;

RICHIAMATE le numerose segnalazioni e richieste di chiarimenti pervenute da parte delle associazioni di categorie interessate e dalle Asl soggetti sottoscrittori del contratto, che hanno evidenziato difficoltà applicative in merito alle disposizioni di cui al citato provvedimento;

ATTESO che la stipula dei contratti di cui all'art. 8 *quinquies* del D. Lgs. 502/92 costituisce condizione per l'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale di servizi e prestazioni sanitarie da parte di strutture accreditate sia pubbliche che private;

RITENUTO pertanto di assumere nuove determinazioni così come indicate nell'allegato 1 parte integrante del presente provvedimento e conseguentemente di modificare la dgr IX/3856 del 25 luglio 2012;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DATO ATTO che il presente provvedimento:

- tiene conto anche delle osservazioni e delle istanze delle associazioni di categoria interessate;
- verrà trasmesso alla commissione consiliare competente per la dovuta comunicazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 9, della l.r. 33/2009;

VAGLIATE ed assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'allegato 1 parte integrante del presente provvedimento e conseguentemente di modificare la dgr IX/3856 del 25 luglio 2012;
2. di stabilire che l'allegato 1 al presente provvedimento sostituisce integralmente l'allegato 1 alla dgr IX/3856 del 25 luglio 2012;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla commissione consiliare competente per la dovuta comunicazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 9, della l.r. 33/2009;
4. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento, unitamente all'allegato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché sul sito www.sanita.regione.lombardia.it.

IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI

Allegato 1 alla dgr n.....

1. ACCREDITAMENTO

L'art. 13 bis della L.r. 33/2009 prevede in capo alle Aziende Sanitarie Pubbliche l'obbligo di adottare un codice etico comportamentale costituito dal Codice etico e dal modello organizzativo in cui sono riportate le procedure da seguire affinché le attività si svolgano in conformità ai principi enunciati nel codice stesso. La DGR 9014/2009 "*Determinazioni in ordine al controllo delle prestazioni sanitarie ed ai requisiti di accreditamento*", allegato 4, "*Requisiti Autorizzativi e di Accreditamento*" prevede tra i requisiti di accreditamento delle strutture di ricovero e cura l'applicazione del Codice Etico Comportamentale di cui al D.Lgs. 231/2001.

Tale requisito è da intendersi riferito non solo al "*Codice Etico Comportamentale*" ma all'intero sistema di prevenzione di cui al D.Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Al fine di meglio monitorare l'assolvimento dello stesso, per tutte le strutture private di ricovero e cura accreditate (ivi comprese le Fondazioni e gli Enti no profit), si stabilisce l'obbligo di inviare entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, alla ASL competente per territorio, un sintetico estratto della **relazione annuale dell'organismo di vigilanza**, previsto dal d.lgs. 231/2001, attestante, in modo esplicito ed inequivocabile, l'efficace e corretta applicazione del modello organizzativo e l'assenza/evidenza di criticità.

2. REQUISITI PER LA SOTTOSCRIZIONE DEI CONTRATTI

a) La stipula del contratto è subordinata all'acquisizione, da parte della ASL della certificazione antimafia, dalla quale deve risultare che non sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla normativa antimafia. Tale certificazione, deve essere richiesta ove i contratti e le erogazioni superino il valore previsto dalla normativa vigente. Oltre alla certificazione antimafia, la stipula del contratto è subordinata, ove la legge lo preveda, anche all'acquisizione dell'informazione antimafia. Per ciò che concerne il novero dei soggetti nei cui confronti deve essere richiesta la documentazione antimafia si rimanda all'elencazione prevista dall'art. 2 del DPR n. 252/1998, e dall'art. 85 del DPR n. 159/2011.

Per i soggetti non iscritti alla Camera di Commercio dovrà essere acquisita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante l'insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione previsti dalla normativa antimafia, relativa al legale rappresentante, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e ai soggetti con poteri di gestione.

A tal fine le strutture devono trasmettere alla ASL, entro il 31 dicembre di ogni anno, le dichiarazioni sostitutive di atto notorio e i dati anagrafici di tutti i soggetti per i quali deve essere acquisita la certificazione antimafia.

b) Le strutture private di ricovero e cura accreditate (comprese fondazioni ed enti no profit) che sono nelle condizioni di accedere ad accordi contrattuali o a finanziamenti per prestazioni rese per il Servizio Sanitario Regionale di valore pari o superiore a 800.000 euro per anno devono, al fine di poter accedere alla stipula del contratto integrativo annuale, trasmettere, entro la fine di febbraio di ogni

anno e prima della firma di ciascun contratto, alle rispettive ASL competenti per territorio la sotto riportata documentazione:

I. relazione sull'ultimo bilancio approvato dalla singola struttura sanitaria e relazione sull'ultimo bilancio consolidato approvato, redatte da una primaria società di revisione contabile, ovvero, per le fondazioni e i soggetti no profit, anche dall'organo di controllo con funzioni di revisione contabile, che attesti in modo esplicito ed inequivocabile la regolarità della continuità gestionale e finanziaria a garanzia della solidità e dell'affidabilità della struttura e dell'eventuale gruppo. La stessa relazione deve obbligatoriamente riportare in modo esplicito l'assenza/evidenza di criticità (quali ad esempio stati patrimoniali, esposizione debitoria etc.) e deve altresì riguardare tutte le attività sanitarie e socio sanitarie in capo alla proprietà; In sede di prima applicazione, qualora il soggetto erogatore non sia in grado di soddisfare entro il 28 febbraio 2013 il presente requisito, deve presentare entro lo stesso termine all'Asl territorialmente competente, istanza motivata di essere ammesso ad un regime transitorio correlata al conferimento di mandato ad una primaria società di revisione contabile o soggetto qualificato di predisporre la relazione sul bilancio relativo all'esercizio 2013.

II. l'attestazione del legale rappresentante di essere in **regola con gli obblighi** previdenziali.

c) I soggetti privati accreditati (comprese fondazioni ed enti no profit) diversi dalle strutture di ricovero e cura che sono nelle condizioni di accedere ad accordi contrattuali o a finanziamenti per prestazioni rese per il Servizio Sanitario Regionale di valore pari o superiore a 800.000 euro per anno, al fine di poter accedere alla stipula del contratto integrativo annuale, devono applicare l'intero sistema di prevenzione di cui al D. LGS 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle Persone Giuridiche e trasmettere, entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, alla ASL competente per territorio, un sintetico estratto della **relazione annuale dell'organismo di vigilanza**, previsto dal d.lgs. 231/2001, attestante, in modo esplicito ed inequivocabile, l'efficace e corretta applicazione del modello organizzativo e l'assenza/evidenza di criticità.

In sede di prima applicazione, qualora il soggetto erogatore non sia in grado di soddisfare il presente requisito, potrà presentare entro il 28 febbraio 2013 all'Asl territorialmente competente, istanza motivata di essere ammesso ad un regime transitorio correlata al conferimento del mandato ad una primaria società, studio legale o soggetto qualificato di predisporre il modello di cui al D. LGS 231/2001. Il soggetto erogatore entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto e comunque non oltre il 31 ottobre 2013, dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di aver predisposto il modello di cui al D. LGS 231/2001.

3. ADEMPIMENTI DELLE ASL

Le Aziende Sanitarie Locali devono accertare la corrispondenza dei documenti prodotti rispetto a quelli richiesti; devono verificare:

- che dall'estratto sintetico della relazione annuale dell'organismo di vigilanza previsto dal D.Lgs n. 231/2001, risulti in modo esplicito ed inequivocabile, l'efficace e corretta applicazione del modello organizzativo e l'assenza/evidenza di criticità;
- che dalla relazione di cui al punto 2, lett. b) punto I risultino, in modo esplicito ed inequivocabile, la regolarità della continuità gestionale e finanziaria a garanzia della solidità e dell'affidabilità della struttura e dell'eventuale gruppo e l'assenza /evidenza di criticità connesse alla gestione;
- la veridicità dell'attestazione di regolarità contributiva, mediante l'acquisizione d'ufficio del DURC.

La mancata trasmissione della suddetta documentazione da parte delle Strutture interessate, nei termini sopra citati comporta l'adozione, da parte dell' ASL, di un atto formale di diffida ad adempiere entro 15 giorni.

Le Asl provvedono alle verifiche della documentazione pervenuta entro 15 giorni dal ricevimento della stessa e, nello stesso termine, provvedono ad inoltrare alle amministrazioni certificanti competenti, le richieste per l'acquisizione d'ufficio delle relative certificazioni.

Ove dalla documentazione emergano criticità, l'ASL, qualora lo ritenga necessario o opportuno, può avvalersi del supporto degli uffici regionali, dandone nel contempo informazione all'Assessorato alla Sanità. Gli uffici provvedono a fornire tempestivo riscontro, anche in considerazione dei tempi previsti per la sottoscrizione del contratto integrativo annuale.

La mancata trasmissione della documentazione, nei termini indicati nella diffida ad adempiere, l'invio di chiarimenti e precisazioni non esaustivi alla ASL nel rispetto dei termini fissati o la rilevazione dell'insussistenza di taluno dei requisiti richiesti (compreso il DURC e ad eccezione dell'antimafia) dal presente provvedimento ai fini dell'accreditamento e della sottoscrizione dei contratti comporteranno da parte della Asl competente la messa in mora della struttura con l'assegnazione di un congruo termine per regolarizzare la sua posizione. La mancata ottemperanza a quanto richiesto determina la sospensione del Contratto per una durata massima di sei mesi oltre i quali la ASL procede, nel caso di persistente inadempimento, alla revoca del contratto stesso.

Nel caso di in cui sussistano le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla normativa antimafia il contratto sarà risolto.

Atteso che la certificazione antimafia potrebbe pervenire in tempi non compatibili con quelli previsti per la sottoscrizione del contratto, il contratto conterrà un'apposita clausola risolutiva espressa.